

PROT. N. 180907/R.U.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

ACCORDO QUADRO TRIENNALE (36 MESI) PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDI DA UFFICIO PER TUTTE LE SEDI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DISLOCATE SUL TERRITORIO ITALIANO, ISOLE COMPRESSE.

Importo € 2.108.676,77

(duemilionicentoottomilaseicentosestantasei/77) – IVA esclusa, di cui costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 10.844,00.

CIG: 8909286F60.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile in modalità telematica ovvero mediante scambio di documento firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC tra:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito indicata come "ADM"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Mastai 12, come da DD prot.n. 229790/RU del 2 luglio 2020, c.a.p. 00153, codice fiscale 97210890584, partita IVA 06409601009 rappresentata dal dott. Massimiliano Galardini, nato a Roma il 15 settembre 1967 C.F. GLRMSM67P15H501Z, Direttore dell'Ufficio Acquisti e contratti della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Monopoli;

e

Filippo da Fiume, C.F. DFMEFP74C28A488G, nato a Atri (TE) il 28.03.1974, residente in PINETO via Della Quietè n. 28 - Cap 64025, domiciliato per la carica ove appresso, PROCURATORE SPECIALE (a mezzo procura speciale in Notaio LUIGI DE GALITIIS di Roseto degli Abruzzi, del 19 settembre 2019, rep. n. 104570, racc. n. 27329, di cui si allega copia) della Società ARAN WORLD srl con sede legale in Zona Industriale, Fraz. Casoli, Atri (TE) – CAP 64032 – ITALIA - Capitale sociale € 23.500.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Teramo al n. 01444880676, Codice Fiscale 01444880676, Part. IVA 01444880676, Tel. 0858711151, Fax 08587115403, e-mail: newform.ufficio@aranworld.it , e-mail certificata: aranworldsrl@legalmail.it (in seguito indicato come SOCIETÀ),

premessò che

- con la determina prot.n. 329383/RU del 06/09/2021 è stata indetta, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), all'art. 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, e dal D.L. 31 maggio 2021, n.77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito il L. 108 del 30.07.2021, una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii, per la stipula di un accordo quadro triennale ripartito nei seguenti 3 lotti:

Lotto 1 Arredi - per un importo pari a € 2.129.867,00 (duemilionicentoventinovemilaottocentosessantasette/00) – IVA esclusa;

Lotto 2 Sedie - per un importo pari a € 516.629,00 (cinquecentosedicimilaseicentoventinove/00) – IVA esclusa;

Lotto 3 - Illuminazione per un importo pari a € 298.942,00 (duecentonovantottomilanovecentoquarantadue/00) – IVA esclusa,

con un unico operatore economico per ciascuno dei tre lotti per la fornitura e montaggio di arredi ed accessori da ufficio per tutte le sedi dell'ADM dislocate sul territorio italiano, isole comprese;

- la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP – CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si sono regolarmente iscritti;

- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dalla Società ARAN WORLD srl è risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa per quanto riguarda il Lotto 1 secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;

- con determina prot.n. 85671/RU del 22/02/2022, pubblicata altresì sul sito dell'Agenzia, la suddetta fornitura è stata aggiudicata alla società ARAN WORLD srl. per l'importo di € 2.108.676,77 (duemilionicentoottomilaseicentosestantasei/77) al netto di i.v.a.;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati a mezzo piattaforma;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del presente Accordo;
- ai sensi della vigente normativa, sono stati effettuati d'ufficio e tramite il sistema AVCpass dell'Autorità nazionale Anticorruzione i controlli relativi al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e all'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso;
- la Società ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n.420481914 emessa il 13/04/2022 dalla Generali Italia Spa per l'importo di € 84.347,07 (ottantaquattromilatrecentoquarantasette/07);
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dagli atti richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole amministrative, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati.

La Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME

La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato. La Società è tenuta, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. La Società in particolare è tenuta, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente Accordo.

ART. 3 - OGGETTO

Il presente Accordo Quadro è del tipo “con un solo operatore economico”, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

regolamenta, durante tutto il periodo di durata del medesimo, le caratteristiche prestazionali delle forniture e dei servizi affidati ed i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, nell'ambito dei contratti attuativi (ordini di fornitura) che, di volta in volta, verranno eventualmente stipulati nei limiti del presente Accordo Quadro.

La fornitura oggetto del presente Accordo riguarda il Lotto n. 1 – Arredi secondo le quantità massime stimate di cui alla sottostante tabella 1:

Tabella 1. Quantità massime

<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>Quantità totali</i>
Scrivania impiegati (A)	1486
Cassettiera (B)	2048
Mobile alto porta documenti (modulo da cm 100) (C)	1893
Mobile basso porta documenti (modulo da cm 100) (D)	1486
Cestino porta rifiuti (E)	1389
Appendiabiti/Porta ombrelli (F)	1713

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti attuativi per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di arredi e accessori (Scrivania impiegati, Cassettiera, Mobile alto porta documenti, Mobile basso porta documenti, Cestino porta rifiuti, Appendiabiti, Porta ombrelli) secondo le caratteristiche costruttive e i requisiti tecnici minimi e migliorativi specificati nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico (Lotto 1), nell'offerta economica, nell'offerta tecnica e nella relazione tecnica allegata alla documentazione di gara, parte integrante del presente Accordo, nonché le prestazioni ed i servizi accessori connessi, onde dare la fornitura completa e finita a regola d'arte.

L'affidamento all'aggiudicatario da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle singole forniture, mediante i suddetti ordini di fornitura, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, mediante la procedura descritta in dettaglio al successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ADM nei confronti dell'Aggiudicatario, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa emissione di "ordini di fornitura" da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ADM potrà attingere sulla base delle effettive esigenze rappresentate dagli uffici durante il periodo di vigenza contrattuale, con facoltà quindi di non approvvigionarsi dei prodotti se non necessari.

L'aggiudicatario si impegna quindi ad eseguire, nel corso della validità dell'Accordo, le prestazioni solo quando e se, saranno richieste attraverso l'emissione di singoli ordini di fornitura alle condizioni definite dall'Accordo stesso.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro ha una durata massima temporale di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo, salvo l'esaurimento del plafond di € 2.108.676,77 (duemilionicentottomilaseicentoseventantasei/77) al netto di i.v.a. in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso ed impegna la Società ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni previste dall'Accordo medesimo, dal Capitolato tecnico, da tutti gli atti di gara e, in

generale, dalla normativa vigente in materia.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti di fornitura.

I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

Alla scadenza naturale del contratto relativo all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di oggettive e motivate esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogarlo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso la Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

La Società aggiudicataria non avrà nulla a pretendere se, nel periodo di durata dell'accordo, non verrà commissionata alcuna fornitura o seppure verrà commissionata solo parte di essa.

ART. 5 – CONTRATTI ATTUATIVI

Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di sottoscrivere uno o più contratti attuativi, nei limiti del valore economico previsto dal presente

Accordo Quadro, pari ad € 2.108.676,77 (duemilionicentoottomilaseicentosettantasei/77) al netto di i.v.a..

L'Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto

alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo

Quadro e da tutta la documentazione di gara che, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante del presente Accordo.

Gli ordini di fornitura saranno finalizzati all'allestimento di uffici presso tutte le sedi dell'Agenzia dislocate sul territorio nazionale.

La consistenza massima della fornitura stimata per ciascuna Direzione Territoriale è indicata nella seguente Tabella 2:

Tabella 2. Quantità massime per ciascuna DT

Descrizione Attrezzature	quantità a DT I	quantità a DT II	quantità a DT III	quantità a DT IV	quantità a DT V	quantità a DT VI	quantità a DT VII	quantità totali DT VIII	quantità totali DT IX	quantità totali DT X	quantità totali DT XI	quantità totali
Scrivania impiegati	344	69	230	156	216	103	43	58	230	31	6	1486
Cassettiera	420	156	369	176	310	129	58	102	272	49	7	2048
Mobile altoportadocumenti (modulo da cm 100)	658	97	337	104	181	123	58	70	181	48	36	1893
Mobile bassoportadocumenti (modulo da cm 100)	513	95	242	88	175	98	47	72	101	48	7	1486
Cestino porta rifiuti	319	175	292	59	166	74	61	61	135	44	3	1389
Appendiabiti/porta ombrelli	417	160	233	186	191	97	104	54	198	44	29	1713

I singoli ordini saranno trasmessi dalle Direzioni Territoriali dell'Agenzia a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata:

aranworldsrl@legalmail.it utilizzando l'allegato modulo in cui è possibile scegliere 3 diverse misure della scrivania (All.1) e saranno emessi dalle seguenti direzioni Territoriali dell'Agenzia:

- DT I - Lombardia Via Valtellina, 1 - 20159 Milano
- DT II - Liguria, Piemonte e Valle Aosta Via Raffaele Rubattino, 4 - 16126 Genova;
- DT III - Veneto e Friuli Venezia Giulia Via Rampa Cavalcavia, 16-

18 - 30172 Venezia Mestre;

- DT IV - Lazio e Abruzzo – Laboratorio chimico, Via Dei Quattro Cantoni, 50 - 00184 Roma;

- DT V - Toscana Sardegna e Umbria – Via G.B. Foggini, 18 - 50142 Firenze (FI);

- DT VI - Emilia Romagna e Marche Via Marconi, 34 - 40122 Bologna;

- DT VII - Sicilia – Laboratorio chimico, Via F. Crispi, 143 - 90133 Palermo;

- DT VIII - Puglia Molise e Basilicata Via Amendola, 201/5 - 70126 Bari;

- DT IX - Campania – Via A. De Gasperi, 20 - 80133 Napoli;

- DT X - Calabria, Zona Industriale Porto - 89026 San Ferdinando (RC);

- DT XI - Bolzano e Trento, Via Galilei, 4b - 39100 Bolzano.

I prezzi unitari per ciascuna tipologia di arredo e accessorio e il valore massimo, sia per importo che per quantità, degli ordinativi emettibili dalle Direzioni Territoriali sopracitate sono indicati nella scheda di offerta economica allegata al presente Accordo (All.2), salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante al raggiungimento delle quote massime indicate in detta scheda.

Le forniture dovranno comprendere tutte le parti ed elementi costruttivi di ciascun prodotto, anche se non espressamente menzionati in dettaglio, necessari alla completa operatività e funzionalità di ogni elemento fornito.

L'appalto comprende ulteriori servizi strettamente connessi alla fornitura,



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

quali a titolo indicativo e non esaustivo, trasporto, consegna al piano, posa in opera/installazione/montaggio/smontaggio/fissaggio a muro ecc., degli arredi, nonché lo smaltimento a norma di legge degli imballaggi ed eventuale altro materiale oggetto di sostituzione.

Gli ordini emessi dagli Uffici territoriali dell'Agenzia saranno garantiti per importi minimi anche inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00).

ART. 6 – IMPORTO ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI

L'importo totale affidabile complessivamente dall'Agenzia in forza del presente Accordo Quadro è pari ad € 2.108.676,77 (duemilionicentoottomilaseicentosettantasei/77).

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti.

L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Società motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Società, per contro, è vincolata all'esecuzione delle forniture e pose in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabilite con gli affidamenti disposti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.

La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di contratti attuativi con l'Appaltatore, dipendenti dal presente Accordo Quadro, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dalla Stazione Appaltante nell'arco di validità temporale dell'Accordo medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione di fornitura in via esclusiva in favore dell'Appaltatore. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è comunque libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di provvedere all'affidamento di parte o di tutti i servizi e/o forniture oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.

I corrispettivi dovuti sono determinati secondo la scheda di offerta economica allegata al presente Accordo contenente l'elenco dei prezzi unitari per ciascuna tipologia di arredo o accessorio.

I prezzi riportati nell'offerta si intendono formulati dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza, senza restrizione alcuna, a tutto suo rischio ed accettati dalla medesima. Essi sono remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivi di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera (imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera ed imposte, montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, esclusa l'I.V.A.).

In particolare, per le forniture che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale addetto, causate anche dalla necessità di non interferire con le normali attività di lavoro, non verrà corrisposto alcun compenso maggiorativo, rimanendo ogni onere a carico del Fornitore.

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i prezzi unitari potranno essere soggetti a revisione periodica, ai sensi dell'art. 106, co. 3 D.lgs. n. 50/2016. La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 giugno e 30 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 7 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA.

La consegna degli arredi ed accessori oggetto del presente Accordo sarà effettuata su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Per la consultazione dell'articolazione degli uffici dell'Agenzia si rimanda all'apposita sezione presente sul sito istituzionale:

<https://www.adm.gov.it/portale/organigramma-direzioni-territoriali>

Gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati ed installati entro il termine di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Decorso il termine di consegna di cui sopra l'Agenzia sarà libera di applicare le penale di cui al successivo art. 13.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore;
- d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;

e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione

Appaltante;

f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

affidata, tale da non permettere l'esecuzione della fornitura, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla

sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore dall'iscrizione all'Albo dei

Gestori Ambientali;

g) scadenza senza contestuale rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 e/o della

certificazione del sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;

i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti

Attuativi;

j) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e

successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;

k) in caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

l) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

La Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. dell'Accordo Quadro, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) risoluzione, per ritardo, di contratti attuativi per un importo lordo complessivo superiore al 10% del valore massimo dell'accordo quadro;
- b) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita della fornitura, accertati dai Direttori dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il RUP redige, in contraddittorio con l'appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza delle forniture eseguite. L'appaltatore ha diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 9 – GARANZIA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA.

Gli arredi ed accessori forniti saranno garantiti per 5 (cinque) anni dalla data della consegna.

La Società dovrà assicurare, per tutto il periodo per il quale si estende la garanzia, il pronto intervento da parte di propri incaricati specializzati in opere riparative e/o manutentive direttamente presso la sede di ADM dove sono stati installati gli arredi, sempre che i guasti non siano addebitabili al loro errato uso.

I tempi di intervento non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

La Società aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare per 3 (tre) anni dalla data di consegna la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno) occorrenti in casi di guasti e/o rotture.

Laddove non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 giorni dall'intervento.

Qualora a seguito di richiesta di intervento la ditta fornitrice non ottemperi, l'Agenzia procederà all'applicazione di una penale nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

o dal ritardato intervento.

Il materiale d'imballaggio proveniente dagli articoli consegnati dovrà essere eliminato dalla ditta aggiudicataria. Sono, pertanto, a carico del fornitore tutte le spese inerenti all'allontanamento ed al trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. L'aggiudicatario è obbligato a pulire gli arredi prima della messa in funzione.

A richiesta della Stazione Appaltante, la Società aggiudicataria fornirà assistenza alla progettazione degli spazi ed elaborazione rendering.

ART. 10 – CAUZIONE

La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.

L'Agenzia ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:

- mancata stipula dei Contratti Attuativi;
- risoluzione del presente Accordo Quadro;



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

• in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art.13, la stessa sarà reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui ADM comunicherà alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, ADM avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 8, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per ciascun contratto attuativo, la fattura potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione nominato dalla Direzione Territoriale che ha emesso l'ordinativo di fornitura (vedi art.25 del presente Accordo) e dovrà essere trasmessa per conoscenza al Rup della procedura (massimiliano.galardini@adm.gov.it).

La fattura dovrà, obbligatoriamente, contenere in allegato l'attestazione di regolare esecuzione. In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero ordinativo di fornitura, ecc), la fattura sarà disconosciuta da parte dell'Agenzia.

La fattura come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura

elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: EHD13P
- Codice Identificativo Gara: 8909286F60
- Il numero di contratto: protocollo /RU e numero di repertorio prodotto dal sistema sigma-oracle (se comunicato).
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

L'ADM, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 è soggetta al regime dello split payment .

Il pagamento sarà effettuato, a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 7 della norma suddetta la Società comunica che il proprio conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN: IT69G0200805364000101205189 i soggetti abilitati a eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente sono:

- 1) Filippo Da Fiume, C.F. DFMFPP74C28A488G;
- 2) Renzo Rastelli, C.F. RSTRNZ62B16A488P.

Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata ad ADM, per mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 13 – PENALI



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

La Società sarà responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte della fornitura e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal presente Accordo e dai successivi contratti attuativi. L'aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell'Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l'Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.

L'Aggiudicatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Aggiudicatario dovrà assicurare, sotto la propria responsabilità, che le forniture oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni.

In ogni caso è prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:

Ritardata consegna dal 41° (quarantunesimo) giorno dopo l'invio dell'ordine di acquisto da parte della Direzione Territoriale pari al 1 % per ogni giorno di ritardo.

Per mancata consegna nei successivi 30 giorni a partire dal 71° (settantunesimo) giorno oltre all'applicazione delle ulteriori penali, la

Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva.

I prodotti consegnati con danni verranno resi e sostituiti a cura e spese dell'aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni, con conseguente applicazione di una penale pari al 2% dell'ordine di acquisto.

Nel caso della garanzia post vendita qualora a seguito di richiesta di intervento la ditta Aggiudicataria non ottemperi nei tempi previsti, l'Agenzia procederà all'applicazione di una penale nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni. L'importo della penale sarà prelevato dal primo pagamento utile previa decurtazione effettuata dal RUP.

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose di ADM e di terzi, in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Società si impegna a produrre una polizza assicurativa senza franchigia, del tipo RCT, comprendente anche le garanzie incendi, responsabilità civile su terzi e altre accessorie con massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000, “unico” per sinistro, per l'intero periodo di durata dell'Accordo Quadro, con decorrenza dall'inizio di entrata in vigore dell'Accordo stesso per danni a persone o cose.

Tale polizza dovrà contenere una chiara e specifica clausola con la quale dovranno essere considerati terzi anche l'Agenzia e i suoi dipendenti.

La Società si obbliga a tener indenne e dunque a risarcire ADM per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che ADM stessa dovesse subire a seguito di azioni e pretese avanzate nei propri confronti da parte di terzi.

L'Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Fornitore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

nel corrispettivo definito dal contratto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro con il limite di 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona.

ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente Accordo è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte della Società della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente ad ADM ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

ADM si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 8, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da ADM, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente Accordo, notizie relative all'attività svolta da ADM, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente Accordo.

ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Agenzia e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (“GDPR”), nonché del D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 e ss.mm., al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l’esecuzione del presente contratto.

In particolare, la Società:

a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati concordate con l’Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale;

b) richiederà l’autorizzazione dell’Agenzia qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti all’oggetto della prestazione contrattuale;

c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati;

d) rispetterà - nell’accedere ai locali dell’Agenzia - le istruzioni impartite dalla stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D Lgs 81/2008), che di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi alle misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

dall'Amministrazione aggiudicatrice;

e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware e di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei locali in cui si eseguono le attività;

f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati;

g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli approvato con D.D. prot. 4755/RI del 28 aprile 2014;

h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.

Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe rivestono la posizione di interessato e di titolare del trattamento.

Quali titolari del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte presso l'interessato per dare esecuzione al presente



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite a terzi. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione, opposizione e accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente contratto.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salvo l'ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, l. d), del succitato Decreto.

In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra ADM, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell'art. 8 e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

ART. 20 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio:

ARAN WORLD srl, Zona Industriale, Fraz. Casoli, Atri (TE) – CAP 64032 – ITALIA

– Pec: aranworldsrl@legalmail.it

ADM – Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci n. 71, Roma

– Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it

ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni.

ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R.

16/04/2013 n.62

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell'art. 1 del codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del

presente Accordo ai sensi dell'art. 8, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.adm.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.

Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia, pena la nullità del contratto.

**ART. 24 – COSTO DELLE MISURE PER ELIMINARE O
RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE**

Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta a € 10.844,00 (diecimilaottocentoquarantaquattro/00).

**ART. 25 – RESPONSABILI DELLE PARTI E
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO.**

E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., il dott. Massimiliano Galardini, Dirigente dell'Ufficio Acquisti e Contratti della Direzione Amministrazione e Finanza.

Il responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino all'aggiudicazione definitiva del servizio.

Per la presente procedura sono designati quali Direttori dell'Esecuzione, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.:

- Gianluigi D'Urso per la DT I – Lombardia;
- Davide Aimar per la DT II – Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta;
- Antonio Di Noto per la DT III – Veneto-Friuli;
- Rossana Cammarota per la DT IV – Lazio- Abruzzo;
- Daniela Guiducci per la DT V – Toscana-Sardegna- Umbria;
- Barbara Zecchini per la DT VI – Emilia Romagna- Marche;
- Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia;
- Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise;
- Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania;
- Rocco Carbone per la DT X – Calabria;
- Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano;

Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo.

Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse.

La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.

Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del presente



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Accordo:

- essere il referente unico;
- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall'Agenzia.

In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del presente Accordo, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione, inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura preposto in sostituzione.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

art. 6 importo accordo quadro e corrispettivi

art. 7 luogo e termine di consegna

art. 8 risoluzione dell'Accordo Quadro

art. 10 cauzione

art. 13 penali

art. 15 responsabilita' civile

art. 16 disposizioni antimafia

art. 17 obbligo di riservatezza

art. 19 divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

art. 22 risoluzione delle controversie.

Per la Società

firmato digitalmente



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Per l'Agenzia delle dogane e Per ARAN WORLD

dei monopoli

SRL

Il Direttore

Il Procuratore Speciale

dell'Ufficio Acquisti e contratti

della Societa'

Dott. Massimiliano Galardini

Dott. Filippo da Fiume

Il presente Accordo Quadro, costituito da trentuno pagine, è firmato digitalmente in due originali di pari valore.